

Roma, 21 gennaio 2026

Prot. PU/14/2026/SG/rc

Al Ministro della Pubblica amministrazione
On. Paolo Zangrillo

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Giancarlo Giorgetti

Illustri Ministri,

come noto l'art. 4 comma 4 del decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" (decreto Milleproroghe 2026) ha posticipato al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dell'art. 144 d.lgs. 33/2025 che dispone, a carico delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, il blocco del pagamento delle somme superiori a 2.500 euro dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro. Qualora al dipendente pubblico siano state notificate una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro le amministrazioni pubbliche non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ci preme segnalare che la norma, benché posticipata al 1° gennaio 2027, a seguito della mancata abrogazione dell'art. 148 bis del DPR 602/1973, di analogo contenuto, risulta comunque applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La scrivente organizzazione sindacale intende richiedere, con la presente, **un urgente intervento legislativo di abrogazione della citata norma, in ragione degli evidenti profili discriminatori che solleva.**

Occorre preliminarmente chiarire che il testo dell'art. 148 bis del DPR 602/1973, vigente fino al 31 dicembre 2025, contemplava a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di verificare l'inadempienza derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, prima di erogare pagamenti a qualunque titolo (compresi quindi gli stipendi erogati ai dipendenti) solo se di importo superiore a 5.000 euro.

Poiché dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore un nuovo comma dell'art. 148 bis (comma 1 bis) che, **esclusivamente per il pagamento di stipendi o altre indennità relative al rapporto di lavoro, abbassa a 2.500 euro (in luogo dei 5.000) l'importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche devono attivare la preventiva verifica di regolarità, è evidente che la norma a regime esplicherà i propri effetti su una platea molto più ampia rispetto a quella prevista dalla disposizione previgente, accollando solo su una parte dei lavoratori subordinati, ovvero esclusivamente sui dipendenti pubblici, l'onere di garantire allo Stato un gettito a regime di circa 90 milioni di euro annui** (cfr. relazione tecnica art. 1 comma 85 legge 30 dicembre 2024, n. 207).

È doveroso precisare che in mancanza di un urgente intervento legislativo di abrogazione dell'art. 148 bis comma 1 bis del DPR 602/1973, che la scrivente organizzazione sindacale intende sollecitare, le amministrazioni pubbliche si troveranno a dover gestire in un brevissimo lasso temporale (ovvero già a partire dall'erogazione della mensilità stipendiale afferente al mese di gennaio 2026) un complesso onere procedurale senza che siano state adottate le necessarie indicazioni operative finalizzate a sciogliere i numerosi rilievi che la norma pone.

Non c'è alcuna chiarezza sulle voci stipendiali che andrebbero escluse dall'obbligo di verifica (es. corresponsione di indennità di maternità, malattia, inabilità temporanea al lavoro, trattenute sindacali autorizzate sul cedolino etc.), su quali siano le conseguenze applicative in ipotesi di cessione del quinto dello stipendio già in essere o nell'ipotesi in cui ci sia una procedura di rateazione ordinaria in corso, su quale siano gli strumenti azionabili dal dipendente, prima che venga applicato l'atto di pignoramento, nell'ipotesi di accertamento dell'irregolarità.

In via interpretativa potrebbero essere estesi alla nuova fattispecie i chiarimenti applicativi della circolare n. 22 del 29 luglio 2008, forniti dalla Ragioneria generale dello Stato in vigore di una norma che contemplava per le amministrazioni pubbliche una verifica preventiva prima di procedere a pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000 euro, in presenza di debiti fiscali di medesimo importo. Tuttavia, è evidente che a fronte della norma ad oggi vigente che contempla soglie stipendiali e debiti fiscali pendenti di minore importo, riversando i propri effetti su una platea di lavoratori pubblici molto più estesa, è quanto meno necessario, in via subordinata all'abrogazione tout court, prorogarne l'entrata in vigore in modo da fornire alle amministrazioni e agli stessi lavoratori potenziali destinatari della iniqua misura, regole operative certe e adeguati strumenti di tutela.

Alla luce di quanto esposto si comprenderà l'urgenza di un intervento legislativo anche in considerazione del fatto che, in mancanza degli auspicati chiarimenti interpretativi, enti ed amministrazioni pubbliche **non hanno ancora provveduto ad informare i lavoratori sulle concrete modalità applicative di una misura che rischia di esplicitare i propri effetti già a partire dal pagamento dello stipendio relativo al mese corrente, impedendo l'immediata disponibilità di somme che concorrono al sostentamento familiare.**

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Roberto Chierchia

